

PATENTE A PUNTI CANTIERI

Asolo, 25/09/2024

Nella giornata di sabato 20/09/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (c.d. patente a punti/crediti).

Le disposizioni del Decreto Ministeriale entreranno in vigore il prossimo 1/10/2024.

Non è prevista ad oggi alcuna proroga.

Patente a punti cantieri

Dall'1/10/2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano all'interno dei cantieri mobili e/o temporanei dovranno possedere una patente di qualificazione.

Sono **escluse le imprese** che possiedono l'attestato **di qualificazione SOA** in classifica pari o superiore alla III e coloro che forniscono solo mere **forniture o prestazioni di natura intellettuale**, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, architetti, ingegneri e geometri, i direttori dei lavori o i coordinatori della sicurezza.

Come ottenere la patente

Si ricorda che ai fini del rilascio della patente in formato digitale le **imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili**, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, sono tenuti a **presentare domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti; **I lavoratori autonomi, che non hanno l'obbligo di effettuare la formazione generale e specifica, sono tenuti alla formazione ed agli aggiornamenti successivi per l'uso di attrezzature per le quali vi sia la necessità di formazione ed idoneità sanitaria (a titolo esemplificativo, gru edile, macchine movimento terra, PLE, ecc);**
- c. possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- d. possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), **da valutare con chi vi segue in ambito di sicurezza ed adempimenti collegati;**
- e. possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), **solo nel caso di appalti e subappalti in cantieri del valore complessivo superiore ad € 200.000;**
- f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, **per le imprese con almeno un dipendente.**

Possono presentare la domanda i legali rappresentanti delle imprese o i lavoratori autonomi, direttamente o tramite soggetti delegati, come consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti o CAF.

Si precisa che ad oggi non è ancora possibile inviare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. In attesa della relativa attivazione, l'INL ha precisato che le domande vanno temporaneamente inviate a mezzo pec.

Contenuto della patente

All'esito della presentazione della domanda, la patente sarà resa disponibile in formato digitale, e conterrà le seguenti informazioni:

1. dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo;
2. dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
3. data di rilascio e numero della patente;
4. punteggio attribuito al momento del rilascio;
5. punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
6. eventuali provvedimenti di sospensione;
7. eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

Come funzionano i crediti della patente

Una volta rilasciata, **la patente sarà dotata di 30 crediti e consentirà di operare, da subito, nei cantieri.**

Il limite previsto dalla norma sotto il quale non si potrà lavorare è fissato a 15 crediti fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione, nonché gli effetti dei provvedimenti adottati a seguito di accesso ispettivo.

La dotazione di 30 crediti potrà essere ulteriormente ampliata, fino ad un massimo di 100, secondo i seguenti criteri:

- ulteriori 30 legati alla storicità dell'azienda;
- ulteriori 40 attribuibili nel tempo per certificazioni, investimenti in sicurezza, formazione e tecnologie innovative.

Inoltre, in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20.

La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi che riguardano i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Di seguito **si elencano le violazioni per le quali è prevista una maggior decurtazione di punti:**

- *decurtazione 20 crediti* per infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- *decurtazione 15 crediti* per infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro;
- *decurtazione 10 crediti* per malattia professionale di un lavoratore dipendente, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione Territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL con la partecipazione di:

- rappresentanti delle aziende sanitarie;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;

e dell'effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.

Le sanzioni

Le imprese o lavoratori autonomi, privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15 non potranno esercitare la propria attività per lavori in cantieri edili temporanei e mobili e in caso di violazione, saranno soggetti:

- al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo dei lavori e comunque non inferiori ad € 6.000;
- all'esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici, per un periodo di 6 mesi.

Lo Studio è a disposizione per presentare la domanda con apposita pratica, richiedendo la documentazione di propria competenza.

È fondamentale che vi confrontiate con chi vi segue in ambito di formazione, sicurezza ed adempimenti collegati, al fine di poter autocertificare le regolarità previste in merito a tale normativa.

Cordiali saluti,

Studio Bacchin Berton & Associati